

L'importo percepito dallo Stato membro è detratto dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia dai servizi od organismi pagatori degli Stati membri. •

6) All'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

• A tal fine si applica il metodo di determinazione del contenuto di alcoli alifatici figurante nel regolamento (CEE) n. 2568/91. •

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, il paragrafo 3 dell'articolo 9 e il paragrafo 3 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2677/85, come modificati dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*